

**MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE
AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI (IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP)
PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI**

**SPETTABILE UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI CALCINATO
PIAZZA ALDO MORO N. 1
25011 CALCINATO (BS)**

Il/La Sottoscritto/a.....
nato/a a..... il..... codice fiscale.....
residente a..... via.....
recapito telefonico..... fax.....
e-mail..... pec..... con
riferimento ai seguenti avvisi di accertamento imu:

AVVISO DI ACCERTAMENTO INDICARE IL TRIBUTO (IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP)	N. PROTOCOLLO E DATA AVVISO DI ACCERTAMENTO	ANNO DI RIFERIMENTO DEL TRIBUTO	IMPORTO AVVISO (€)
TOTALE AVVISI DI CUI SI CHIEDE LA RATEIZZAZIONE			

Dichiara che si trova in uno stato di temporanea difficoltà economica e di liquidità, per cui non è in grado di pagare il debito in unica soluzione e chiede la rateizzazione del pagamento in:

a) n _____ rate mensili (max 24 rate: per importi inferiori a € 6.000,00) – nessun documento da allegare –
(Si veda il n. massimo di rate concedibili in base all'art. 6 del regolamento per la riscossione coattiva in calce riportato)

b) n _____ rate mensili (max 36 rate: per importi superiori a € 6.000,01)
(Si veda il n. massimo di rate concedibili in base all'art. 6 del regolamento per la riscossione coattiva in calce riportato)

Per la richiesta di cui al punto b) allegare almeno uno dei seguenti documenti:

- attestazione Isee in corso di validità (*l'isee deve essere inferiore a € 20.000,00*)
- documentazione attestante la perdita del lavoro
- documentazione attestante la significativa riduzione di reddito (per mobilità, cassa integrazione, cessazione dell'attività professionale o d'impresa, gravi motivi di salute, infortunio o decesso del percettore di reddito ecc.)
- documentazione servizi sociali
- altra documentazione (specificare).....

Dichiara inoltre:

* di aver preso visione di quanto indicato nell'art 6 del Regolamento relativo la riscossione coattiva approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2020 in calce richiamato e consultabile nel sito internet del comune di Calcinato.

* di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 la presente dichiarazione e gli eventuali allegati potranno essere oggetto di controllo di veridicità da parte del Comune di Calcinato, in collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio eventualmente conseguito.

Data _____

Firma del richiedente _____

(allegare carta d'identità)

**Spazio Riservato
all'Ufficio**
Timbro e firma di ricevimento istanza

Il Comune di Calcinato potrà richiedere ulteriore documentazione ad integrazione della domanda, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego della domanda di rateizzazione.

**ART. 6 DEL REGOLAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 25/06/2020: LA RATEIZZAZIONE**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 50,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. **L'importo di cui sopra per la definizione delle fasce di rate concedibili, nel caso di notifica contestuale di avvisi di accertamento riferiti a più annualità dello stesso tributo, si determina sommando l'importo degli avvisi ricevuti;**
3. La richiesta di rateizzazione per importi sino a € 6.000,00 è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.
4. La richiesta di rateizzazione per importi superiori € 6.000,00 è differenziata a seconda che il richiedente sia una persona fisica o giuridica come di seguito dettagliata:
- a) **Per le persone fisiche/titolari di imprese individuali** la rateizzazione può essere concessa, previo istanza documentata, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento alla famiglia anagrafica del contribuente:
- isee inferiore a euro 20.000,00 che con delibera di Giunta Comunale è possibile aggiornare
 - qualora l'isee fosse superiore al limite di cui al punto precedente, ma il patrimonio immobiliare di proprietà fosse oggetto di pignoramento, verrà rideterminato un isee escludendo il valore immobiliare pignorato;
 - perdita del lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare
 - riduzione significativa del reddito familiare a causa di: mobilità, cassa integrazione, riduzione a seguito di accordi sindacali/aziendali dell'orario di lavoro, cessazione dell'attività professionale o d'impresa;
 - gravi e documentati motivi di salute
 - infortunio o decesso del percettore di reddito del nucleo familiare
 - presenza di relazione del servizio sociale di obiettiva difficoltà economico-sociale del nucleo familiare
- b) **Per le persone giuridiche** la rateizzazione può essere concessa, previo istanza documentata, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- presentazione degli ultimi tre bilanci o di altra documentazione fiscale o bancaria che dimostrino una difficoltà economica, finanziaria e di liquidità della società;
 - società soggetta a procedura di concordato preventivo;
 - società il cui personale è stato posto in cassa integrazione, mobilità
 -
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 4, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
6. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata
7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
10. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
11. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
12. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, con istanza debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di pagamento dell'atto

- via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it
- via posta all'indirizzo: Comune di Calcinato Piazza A. Moro n. 1 - 25011 Calcinato
- via posta elettronica: tributi@comune.calcinato.bs.it
- presso gli sportelli: lunedì-mercoledì-venerdì h. 10.00-13.30, martedì h. 10.00-12.30 e giovedì h. 16.00-18.00

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Calcinato, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati lo Studio Legale Associato Riccio - Griffo & Partners, email di contatto segreteria@studiolegalericcio-griffo.it. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L'informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali.